

La cantante lirica può dedurre i costi di abbigliamento e cura alla persona

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 7 Aprile 2022

Il problema della **deducibilità dei costi per il vestiario personale** è da sempre fonte di confusione. Si è volutamente specificato l'aggettivo "personale" in quanto ad esso si riferiscono le uniche problematiche.

E' invece indubbia da sempre la **deducibilità dell'abbigliamento da lavoro** (il camice per un medico, la toga per un avvocato, le divise con il logo aziendale per un agente di commercio).

Deducibilità dei costi per abbigliamento: serve la prova dell'inerenza all'attività

E' evidente che, se da un lato è vero che ci sta una **minima inerenza con l'attività** per alcuni acquisti di vestiario e abbigliamento in genere, è altrettanto vero che occorre porsi il problema della prova prima di dedurre i costi per abbigliamento.

Al riguardo, si precisa che **la prova, ai fini della deduzione del costo, va intesa come dimostrazione della funzionalità all'attività**, ciò che può avvenire soltanto in base alla tipologia di attività, e non in senso generale.



Nella stragrande maggioranza dei casi, si arriverà alla conclusione che, se proprio si vuol dedurre un costo per il vestiario, si potrà ipotizzare al massimo la **percentuale** salomonica del **50%**, prevista dall'articolo 54 comma 3 Tuir per tutti i **costi promiscui**.

Ma ciò, si badi bene, **solo ai fini Irpef**.

Il problema della detrazione IVA

Ai fini Iva i presupposti sono diversi: la detrazione sui costi promiscui deve seguire oggettivi criteri, ciò che rende estremamente difficile l'operazione.

La detrazione dell'Iva nella misura del 50% dovrà infatti essere oggettivamente dimostrabile.

In sostanza, potrà senz'altro darsi che per i capi di abbigliamento venga dedotto al 50% il costo, ma la relativa Iva verrà considerata totalmente indetraibile.

Ciò non significherà certo una implicita ammissione di non inerenza, ma una semplice (e legittima) rinuncia alla detrazione, in quanto basata su elementi di prova assai difficili da recuperare.

In tema di abbigliamento, è di qualche anno fa la sentenza della CTP di Milano n. 6443/XL/16, nella quale perfino il **costo per l'abbigliamento "di scena" di una nota soubrette televisiva è stato riconosciuto in deduzione nella suddetta misura del 50%**, posto che tra le altre cose il valore assoluto della cifra era assolutamente congruo con il volume d'affari.

Tali costi furono ritenuti funzionali al rispetto di un preciso obbligo contrattuale, e pertanto direttamente connesso con la produzione di compensi.

Un caso in cui si possono dedurre costi per abbigliamento: la cantante lirica

Più recentemente, ancora la **CTP di Milano con sentenza n. 949/II/22** è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo, di seguito illustrato.

L'agenzia aveva disconosciuto la deducibilità di costi e la detrazione Iva per circa 40mila euro, in quanto sostenuti per esigenze strettamente personali e non professionali, trattandosi di costi per abbigliamento e accessori nonché per prodotti destinati alla cura della persona.

La contribuente svolgeva l'attività di cantante lirica professionista, soprattutto impegnata in concerti all'estero, dove si tratteneva per lunghi periodi in occasione dei concerti.

Nella difesa, sostiene che per lo **svolgimento della professione** non solo è indispensabile la **cura dell'immagine** (nonché il presentarsi in scena e sui palchi con un abbigliamento costoso e importante) ma soprattutto la cura **del proprio fisico e delle proprie corde vocali**, per il loro mantenimento in efficienza, alla cui salute sono destinati i prodotti acquistati.

Aggiunge che i costi dedotti a tali titoli non superano in ogni caso il 10% dei compensi dichiarati.

L'ufficio affermava che la contribuente non aveva adempiuto all'onere della prova, poiché non è provata la stretta riconducibilità delle spese sostenute alla contribuente (in molti casi sono prodotti scontrini fiscali "anonimi"), e poiché si tratta di spese di natura strettamente personale, stante la tipologia dei beni acquistati, del tutto svincolati e non funzionali allo svolgimento dell'attività professionale.

La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso ritenendo deducibili i costi sostenuti per acquistare prodotti destinati alla cura della persona nella loro totalità (essendo indispensabile per la sua professione il mantenimento della piena efficienza del proprio fisico) e i costi sostenuti per abbigliamento e accessori nella sola misura del 50% (in considerazione degli ambienti che la contribuente deve frequentare per esigenze professionali).

A seguito di impugnazione dell'Agenzia, la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, affermato che **sebbene, effettivamente, si tratti di prodotti e beni di natura personale, non può ignorarsi che l'attività lavorativa e professionale della contribuente è esercitata e svolta essenzialmente e necessariamente attraverso la propria persona intesa in senso fisico** (immagine personale ed efficienza e attività delle corde vocali e della sua voce), e che tra l'altro **molte delle spese indicate sono state sostenute in Paesi stranieri proprio in occasione di concerti**.

Inoltre, sebbene entro certi limiti, anche l'acquisto di accessori e capi di abbigliamento è direttamente funzionale (quindi inerente) allo svolgimento della sua professione, che richiede sicuramente determinati standard di immagine, la presentazione in scena con abbigliamento adatto, la partecipazione ad eventi promozionali che esigono la garanzia di una immagine connotata da specifiche caratteristiche.

In sostanza, la deduzione dei costi di abbigliamento può essere vantata solo se si è in grado di dimostrarne la loro funzionalità, che come detto varia caso per caso e deve essere indubitabile agli occhi di un esterno (il verificatore o il Giudice); in ogni caso, tale deduzione potrà essere, nella migliore delle ipotesi, pari al 50%.

Lo stesso non può dirsi per l'IVA, per la quale occorre invece dotarsi di elementi di prova oggettivi, difficilmente reperibili nella generalità dei casi.

NDR Sul tema abbiamo pubblicato: [Le spese per l'abbigliamento sono deducibili?](#)

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 7 aprile 2022